



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VALDITARA, MENARDI, MUSSO, SAIA
e BALDASSARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2010

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto
e revoca della cittadinanza allo straniero residente in Italia,
e disposizioni in materia di immigrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Stato moderno si fonda sulla idea di nazione. Tutti gli Stati moderni, ad eccezione della Città del Vaticano, sono invero Stati nazionali. All'idea di nazione è collegata una certa concezione della cittadinanza, che ne è la logica conseguenza.

«*Natio*» si presenta nel suo moderno configurarsi come la evoluzione del concetto romano di «*populus*», che identificava un aggregato fortemente identitario. Il concetto di nazione, nella sua caratterizzazione senz'altro prevalente, almeno fino alla prima metà del ventesimo secolo, presuppone, come scriveva John Stuart Mill nelle sue *Considerazioni sul governo rappresentativo*, a proposito delle fonti del sentimento nazionale, «identità di razza e di spirito; sovente comunità di linguaggio e di religione (...) I limiti geografici sono pure una delle sue fonti; ma la sorgente più viva è l'identità del progresso politico, il possesso di una storia nazionale e di conseguenza di una comunità di ricordi». Fondamentale è dunque, secondo questa accezione, l'esistenza di una «comunità di ricordi», che presuppone implicitamente una trasmissione di generazione in generazione di quel patrimonio identitario e dunque la necessità che la cittadinanza sia fondata sulla discendenza, il cosiddetto *ius sanguinis*. Ancora all'inizio del Novecento Friederich Meinecke nel suo *Cosmopolitismo e Stato nazionale* considerava le nazioni come «grandi e possenti comunità di vita sorte attraverso un lungo processo storico e sottoposte a mutamenti ininterrotti». «Sedi comuni, comune discendenza o, più esattamente, (...) uguale o simile mescolanza di sangue, lingua comune, vita spirituale comune, lega o federazione di parecchi Stati d'ugual natura» starebbero a fondamento di

una nazione. La trasmissione di questo complesso di elementi di padre in figlio diventa dunque il pilastro fondamentale su cui costruire uno Stato nazionale.

In nuce era già quanto intuiva Catone quando considerava la costituzione romana formata attraverso lo sforzo di più generazioni, che avevano dunque contribuito a forgiarne l'identità.

Nella storia moderna della nazione rilevano essenzialmente un «elemento naturale», per cui la nazione si definisce attraverso elementi quali la razza, l'etnia, la stirpe, la consanguineità e in ogni caso una comune origine ovvero un «elemento culturale» per cui la nazione si identifica essenzialmente con fattori identitari quali la lingua, le tradizioni, la religione, le memorie storiche, lo «spirito del popolo». Si tratta di fondamenti dell'idea di nazione che legittimano lo *ius sanguinis* come criterio prioritario, generale, di attribuzione della cittadinanza.

Nel contesto di un criterio di cittadinanza fondato sullo *ius sanguinis*, un'acquisizione della cittadinanza non legata ad un rapporto di discendenza da chi sia già cittadino, rappresenta un fatto eccezionale. È una forma di acquisto speciale rispetto ad un criterio generale e normale.

In alcune esperienze, come per esempio quella americana, si riscontra una contaminazione fra il tradizionale «elemento culturale» fortemente identitario, ed un nuovo «elemento politico» di nazione, che dà centralità all'appartenenza ad un sistema di istituzioni politico-territoriali comuni e ad una comune volontà politica. Ciò spiega ideologicamente come negli Stati Uniti lo *ius soli* abbia potuto affiancare ed integrare lo *ius sanguinis*, che risulta essere peraltro il criterio di fondo di appartenenza alla comunità americana.

Chi nasca invero fuori dal territorio nazionale da un cittadino americano acquista la cittadinanza americana, evidentemente *iure sanguinis*.

L'idea affermata alla fine del 1900, per esempio da Juergen Habermas, del patriottismo costituzionale e più in generale l'idea del cosiddetto patriottismo repubblicano spinge oggi a identificare l'appartenenza ad una nazione nell'adesione a valori costituzionali e «repubblicani». Ciò comporta peraltro, come logica conseguenza, che colui che non vi si identifichi sia fuori dalla nazione stessa. Su una simile scia, a livello politico, si è giunti ad affermare che l'appartenenza ad una comunità nazionale presuppone l'attaccamento, l'amore verso quella comunità. È l'idea simbolicamente riassunta dal Presidente della Repubblica francese Sarkozy nella celebre frase «la Francia è di chi la ama». Si creano dunque le premesse per un parziale mutamento, quanto meno per una integrazione, del concetto stesso di cittadinanza, che implica fra l'altro l'adesione sentimentale oltreché valoriale alla comunità nazionale. Questo mutamento ben si coniuga fra l'altro con i nuovi problemi portati dal fenomeno migratorio che sta caratterizzando negli ultimi decenni in particolare le nazioni della vecchia Europa.

Questa idea va tuttavia sempre coniugata con il persistere di concezioni culturali di nazione che presuppongono una continuità fra più generazioni e che, come detto, legittimano ancora oggi lo *ius sanguinis* come criterio privilegiato e irrinunciabile di attribuzione della cittadinanza.

Per venire più nello specifico alle forme di acquisto della cittadinanza, va osservato come lo *ius soli*, qualunque fossero le sue motivazioni ideologiche, nacque principalmente con la motivazione concreta di favorire la crescita demografica di Stati di recente costituzione, caratterizzati da territori immensi e spopolati, ovvero di Stati la cui gioventù era stata decimata da guerre devastanti, in specie la Francia napoleonica.

Oggi lo *ius soli*, per il suo automatismo che rischia di stravolgere il profilo identitario della nazione, viene messo in discussione pure in quegli Stati come Stati Uniti e Francia in cui ha una lunga storia.

Venendo alla situazione italiana, essa appare da sempre caratterizzata da una concezione «culturale» di nazione, e dalla conseguente assoluta assorbente dello *ius sanguinis*. In virtù dell'imponente fenomeno migratorio risulta tuttavia sempre più necessario da una parte favorire l'integrazione di chi voglia eleggere come sua nuova patria l'Italia, pur non avendo tradizioni, lingua, religione, memoria storica comuni, dall'altra parte diventa prioritario affermare un'adesione ad un sistema di regole e di valori costituzionali che caratterizzano la nazione italiana. Più che un'adesione a specifici valori culturali, occorre la condivisione dell'impianto generale e complessivo di quelle regole su cui si fonda la comune convivenza così come ordinata dalla nostra Carta costituzionale, che presuppone peraltro una storia patriottica e idealità democratiche maturatesi negli ultimi 150 anni di storia unitaria.

In questo contesto se il criterio dello *ius sanguinis*, vigente come si è visto in ogni ordinamento statale, appare ancora oggi il criterio naturale, fondamentale e imprescindibile, diventa tuttavia necessario rafforzare forme di concessione amministrativa della cittadinanza che da una parte favoriscano l'integrazione, dall'altra verifichino la reale adesione ad un sistema di fondamentali valori costituzionali e repubblicani e più in generale la lealtà alla *res publica*. Il nuovo concetto di cittadinanza deve sempre più accogliere l'idea che l'Italia è di chi la ama, e che dunque la cittadinanza va meritata: «merito la cittadinanza» deve diventare il nuovo *slogan* simbolico di questa evoluzione del concetto.

Chiunque, a prescindere dalla origine, dalla razza, dalla religione deve poter quindi diventare italiano, purché sia disposto ad amare il nostro Paese, a condividere sincera-

mente l'appartenenza ad una comunità umana sostanziata di valori generali, rappresentati in una costituzione, identificata in una realtà fisica. Amo l'Italia, merito l'Italia, credo nell'Italia e nel suo futuro, deve essere il criterio aggiuntivo per estendere la concessione della cittadinanza.

Deve essere dunque da una parte reso più veloce l'acquisto della cittadinanza per chi non l'abbia ricevuta sul presupposto della discendenza, considerando siffatta ipotesi come un'opportunità che si offre a chi voglia contribuire alla crescita della nazione italiana. Dall'altra parte deve essere tuttavia vagliata attentamente l'effettiva consapevolezza di tale intento. Alla maggiore rapidità di acquisizione deve corrispondere un criterio meritocratico: «merito la cittadinanza», appunto, e non invece «mi spetta la cittadinanza». Ciò è in linea d'altro canto con l'essere una comunità statale fondata, nella sua storica genesi costitutiva, innanzitutto su un sistema di doveri necessari per garantire un insieme di diritti.

L'idea di una cittadinanza sempre più legata al merito si ritrova del resto in una grande esperienza del passato, caratterizzata da problematiche per alcuni aspetti simili alla nostra: quella romana. Allo stato etnico, tendenzialmente chiuso, della prima repubblica, fondata addirittura sulla rigida separazione, quasi castale, all'interno della stessa comunità di cittadini, si contrappone poi una *civitas* sempre più capace di integrare e di assorbire, fino a fondare un impero universale, in cui tuttavia il principio della appartenenza meritocratica ad una comunità non cessò mai di esistere, riguardando anche i cittadini di antica data, a cui la cittadinanza poteva essere revocata in caso di indegnità. Fu il principio di concessione meritocratica della cittadinanza, unito ad una identità fortemente sentita, che consentì a Roma di integrare e di assorbire il meglio da ovunque provenisse, senza lasciarsi travolgere e rapidamente dissolversi in un potenzialmente devastante mondialismo che ne avrebbe annul-

lato una identità fortemente sentita, ancorché dinamicamente vissuta, evolutiva e non statica.

In questa prospettiva la cittadinanza tende ad assumere caratteristiche più dinamiche e meno definitive, potendo essere, laddove si tratti di cittadinanza acquisita, non fondata cioè sulla discendenza, ma sul presupposto della adesione ad un sistema di valori, in casi particolari e di eccezionale gravità, revocata.

Chi non merita la cittadinanza non ne è degno. Non ne è degno in specie chi abbia tradito la fiducia che la nazione gli ha concesso accogliendolo nel suo seno, chi ha cercato di sovvertire quei valori costituzionali sulla cui condivisione in virtù di un atto amministrativo è stato accolto all'interno della comunità nazionale.

Il criterio della revoca della cittadinanza esiste già in altre nazioni. Esempio è il caso della Svizzera nella cui legge sulla cittadinanza (legge federale del 29 settembre 1952), all'articolo 48, si prevede che «l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera».

La revoca è d'altro canto resa possibile dalla nostra Costituzione laddove all'articolo 22 si prevede che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». Che i «motivi politici» si riferiscano precisamente a ipotesi di discriminazione e di persecuzione politica, quale quella attuata durante la tragica esperienza del regime fascista, è chiaramente espresso nei lavori della Costituente. Nella sottocommissione apposita furono anzi sollevati dubbi sull'opportunità di vietare la privazione della cittadinanza, ancorché solo per motivi politici. Si temette invero che la semplice enunciazione potesse dar luogo ad interpretazioni estensive tali

da rendere impossibile privare della cittadinanza come pena accessoria addirittura per reati puniti dal codice come «politici». La dizione «per motivi politici» fu dunque approvata dalla sottocommissione con l'espressa riserva di darle un significato restrittivo.

L'onorevole Dossetti sostenne «la necessità di affermare il principio che lo *status civitatis* non può essere tolto per motivi politici, intesi nel senso di motivi di parte», e aggiunse che non avrebbe potuto votare una formula in cui questi «motivi politici» venissero «affermati in modo generico, di maniera che in sede di interpretazione costituzionale se ne possa dedurre l'impossibilità legislativa di affermare la perdita della cittadinanza in determinati casi». Di rimando l'onorevole Grassi rispose che «La norma costituzionale che si intende approvare non impedisce che in seguito la legge sulla cittadinanza prenda in esame» altri casi specifici. E ancora: «Il concetto che si vuole affermare in questo momento è che il cittadino non possa essere privato della sua cittadinanza in ragione del suo atteggiamento politico, inteso questo nel senso più ristretto di fazione o di parte».

La sottocommissione, per fugare qualsiasi dubbio, approvò un secondo comma che recitava: «La perdita della cittadinanza per altri motivi - (non di fazione o di parte) - è regolata dalla legge». Il Comitato di redazione ritenne tuttavia superflua questa aggiunta ritenendo sufficientemente chiaro il disposto dell'articolo 22. Una qualsiasi interpretazione che considerasse illegittima la revoca della cittadinanza, non per fini di persecuzione politica, sarebbe dunque del tutto in contrasto con la volontà dei padri costituenti.

Che la commissione di reati, quale ipotesi legittimante la revoca della cittadinanza non possa rientrare *lato sensu* in una concezione allargata di «motivi politici» è reso del resto evidente dalla circostanza che il nostro ordinamento prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la perdita perpetua della capacità di diritto pubblico in presenza di reati punibili con pena non inferiore ad anni cin-

que. La privazione perpetua dei diritti politici è privazione perpetua di capacità giuridica conseguente ad una condanna passata in giudicato. La dottrina (vedi per esempio Biscaretti) conclude giustamente a tale riguardo che il cittadino interdetto dai pubblici uffici non potrà votare nemmeno per rappresentanza perché addirittura privato della capacità giuridica elettorale. E la privazione della capacità giuridica appare nell'elenco costituzionale persino più importante della cittadinanza, venendo elencata primariamente. Inoltre il nostro ordinamento prevede la perdita permanente della potestà genitoriale per l'ergastolano.

Coerentemente esistono già due ipotesi particolari di revoca della cittadinanza entrambe contemplate nella legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L'articolo 3 di tale legge dispone invero: «Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti». Laddove l'adozione venga revocata a chi sia solo cittadino italiano, questi conserva invece la cittadinanza italiana. È evidente la diversità di trattamento fra colui che sia diventato cittadino italiano successivamente, a seguito di adozione, e invece colui che era già precedentemente cittadino italiano a prescindere dall'adozione: la diversità dei presupposti giustifica una diversità di trattamento.

L'articolo 12, comma 1, prevede invece che «il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare».

L'articolo 12, comma 2, stabilisce inoltre che «il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accet-

tato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esserne obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra».

È evidente la *ratio* di siffatte disposizioni: in entrambe si ha una infedeltà del cittadino che viene sanzionata dietro inottemperanza a un invito dell'autorità amministrativa nel primo caso, e addirittura automaticamente nel secondo, che risulta di maggiore gravità.

Appare dunque pienamente legittima la revoca della cittadinanza per fatti di eccezionale gravità del tutto incompatibili con l'impegno solennemente preso di volersi integrare osservando ed aderendo ai valori costituzionali della nostra repubblica. È d'altro canto proprio questa volontà di integrazione che ha giustificato un'eccezione al criterio normale dell'acquisizione automatica della cittadinanza in conseguenza di un rapporto di discendenza da chi già appartenesse alla comunità nazionale. La legittimità di un differente trattamento sta, come nel caso dell'adozione, nella differenza dei presupposti. Il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione si caratterizza invero per richiedere un trattamento eguale di fronte a casi eguali e differente per situazione differenti. Appare infine ragionevole un simile provvedimento di revoca, posto che rimedia ad un provvedimento amministrativo di concessione fondato su un presupposto rivelatosi poi viziato, o comunque violato nel suo adempimento concreto: quello della fedeltà ai valori costituzionali e alla lealtà verso la comunità che ha accolto il nuovo cittadino.

Insomma se alla base dell'appartenenza ad una nazione vi può essere o un fatto di discendenza o un atto di adesione rispondenti rispettivamente ad una concezione culturale ovvero politica di nazione, colui che, cittadino acquisito, abbia attentato all'integrità della repubblica ovvero abbia cercato di sovvertire le istituzioni o abbia collaborato con

associazioni criminali internazionali miranti a minare la sicurezza della comunità non può giustificare la propria appartenenza né *iure sanguinis*, né per merito.

Infine se è interesse della comunità nazionale facilitare l'acquisizione della cittadinanza per chi si voglia integrare, non è interesse invece accogliere chi intenda disgregare l'unità stessa o la stabilità della Repubblica.

Spostando la riflessione sulle fondamenta dello Stato, esso appare, alla luce della nostra Costituzione, non come qualcosa di dato e di eterno, ma come il portato della volontaria aggregazione di comunità preesistenti, che non a caso vengono definite comunità naturali (articolo 29).

Ciò è il frutto dell'influenza che su alcuni costituenti - in particolare il La Pira - incaricati di stendere i principi generali della Costituzione e i diritti di libertà, ebbero le suggestioni romanistiche, in specie l'idea ciceroniana di Stato, nella accezione di *populus* ovvero di *civitas*, intesi come *coetus multitudinis iure consensu comunione utilitatis sociatus*. L'adesione volontaria alla comunità statale si fonda dunque in primo luogo sul consenso verso un certo impianto costituzionale. Anche da questa prospettiva chi in modo violento cerchi di abbattere l'impianto costituzionale si pone fuori dalla comunità nazionale.

Più nello specifico il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 detta una norma di grande civiltà: intende invero favorire l'integrazione dei giovani che, nati in Italia e qui residenti, abbiano continuativamente frequentato e felicemente concluso le scuole del primo ciclo. Si tratta di bambini ormai pienamente integrati, anche sotto il profilo linguistico, cresciuti nella consapevolezza dei valori elementari della comunità nazionale. Rifiutando logiche di automatismo, si richiede, per la concessione della cittadinanza, un'istanza da parte di entrambi i genitori, anche per scoraggiare fenomeni di potenziale conflitto

familiare, laddove i genitori intendano invece rimanere legati in via esclusiva alla originaria comunità nazionale.

L'articolo 2 introduce una norma di coordinamento con la legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L'articolo 3 modifica l'attuale regime della concessione amministrativa della cittadinanza prevedendo fra l'altro, per chi risieda da tempo nel nostro Paese, tempi certi e quindi più rapidi per la concessione, al fine di facilitare l'integrazione dello straniero, garantendo nel contempo le legittime aspettative di chi abbia meritato di appartenere alla nazione italiana. Oggi invero la discrezionalità della autorità amministrativa fa sì che la concessione della cittadinanza avvenga normalmente ben oltre i dieci anni a partire dai quali di può farne istanza e si sottopone nella sostanza all'arbitraria valutazione della pubblica amministrazione la concessione o il diniego della cittadinanza.

A questa agevolazione corrispondono però stringenti requisiti di merito legati:

a) alla disponibilità di un reddito adeguato;

b) all'assenza di procedimenti penali o tributari in corso ovvero alla assenza di sentenze penali o tributarie passate in giudicato;

c) alla conoscenza adeguata della lingua italiana;

d) alla conoscenza soddisfacente della storia e della vita civile dell'Italia e della Costituzione;

e) ad un impegno solennemente assunto di aderire e osservare i valori di libertà, eguaglianza e democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana.

Infine è previsto il pagamento di una tassa di 500 euro per finanziare le procedure amministrative volte ad accertare il possesso dei suddetti requisiti.

L'articolo 4 prevede la revoca della cittadinanza avverso il cittadino che la abbia acquistata in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, e che abbia commesso i delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II, III, del codice penale, ovvero i delitti contro la personalità internazionale dello stato, contro la personalità interna dello stato o contro i diritti politici del cittadino. È inoltre revocata per il delitto di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale laddove si tratti di associazioni di carattere transnazionale.

L'articolo 5, coerentemente con l'impianto meritocratico che ispira l'idea di ingresso nella comunità nazionale, prevede che il permesso di soggiorno venga revocato nelle ipotesi di condanna a titolo definitivo per un reato non colposo.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce un criterio fortemente innovativo in materia di permessi di soggiorno, privilegiando quella immigrazione che abbia dato segno di maggiori capacità di integrazione nel triennio precedente sia come percentuale di reati commessi, sia come percentuale di successo scolastico.

L'articolo 6 prevede infine di coprire i maggiori costi derivanti dalla costituzione di commissioni giudicanti e di corsi per l'insegnamento della lingua, mediante il contributo contemplato nell'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al completamento del ciclo d'istruzione primaria frequentato nelle scuole statali ovvero legalmente riconosciute situate in territorio italiano, diviene cittadino su richiesta dei genitori esercenti la potestà entro un anno dalla data del suddetto completamento».

Art. 2.

1. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 9, comma 1, lettera a)».

Art. 3.

1. Gli articoli 9 e 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 9. - *I.* La cittadinanza italiana è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Ministro dell'interno, previa domanda dell'interessato:

a) allo straniero che da almeno dieci anni soggiorni legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risieda, che sia in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e che non sia sottoposto a procedimento penale o tributario ovvero che non abbia subito alcuna condanna penale o tributaria a titolo definitivo. L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:

1) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

2) dalla conoscenza soddisfacente della storia e della vita civile dell'Italia e della Costituzione.

b) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*);

c) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

d) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), può essere accertato, su domanda dell'interessato, nell'anno precedente la scadenza del termine previsto nella medesima lettera *a*) per la concessione della cittadinanza.

3. Ove sia accertato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a*), la concessione della cittadinanza può essere rifiutata

solo per comprovati motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa:

a) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

b) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

c) allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 9-bis. - 1. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che sia passato almeno un anno dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a rendere edotto lo straniero circa le modalità e le possibilità per l'acquisizione della conoscenza della lingua, della cultura e della Costituzione italiane nonché a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.

3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25 sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione del possesso

dei requisiti richiesti per legge, inclusi quelli di integrazione linguistica e civica, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal possesso dei suddetti requisiti.

4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino all'adesione e alla osservanza dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica. Tale vincolo è assunto solennemente all'atto della concessione della cittadinanza, nelle forme definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. La richiesta di acquisto della cittadinanza è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato in 500 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità del versamento».

Art. 4.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Perde la cittadinanza acquistata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), il cittadino che sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale e per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis*, quinto comma, del codice penale, nel caso in cui l'associazione mafiosa abbia carattere transnazionale;».

Art. 5.

1. La condanna a titolo definitivo per delitti o contravvenzioni non colposi comporta la revoca del permesso di soggiorno.

2. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-

migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I criteri generali di cui al comma 3 devono tenere conto con priorità di quei Paesi di provenienza che nel triennio precedente abbiano fatto registrare, in termini comparativi, le seguenti condizioni riguardo ai propri cittadini regolarmente immigrati in Italia:

a) minore percentuale di reati commessi nel territorio dello Stato, definitivamente accertati in giudizio;

b) maggiore percentuale di successo scolastico dei figli minori fino all'età di diciotto anni».

Art. 6.

1. A copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'ammontare derivante dalle contribuzioni di cui all'articolo 9-bis, comma 5, della legge, 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.